Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del
D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017
N. 12.734 di Repertorio N. 7.982 di Raccolta
VERBALE della RIUNIONE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di maggio
(25/05/2021)
In Bolzano Vicentino (VI), Via Roma n. 49, presso il mio Ufficio
Secondario, alle ore 18 (diciotto) e minuti 0 (zero), dinanzi a me dottor
GAIA BOSCHETTI di Gian Paolo NOTAIO in VICENZA,
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano de
Grappa, è comparso il signor:
· CEVESE Avv.to ANDREA, nato a Vicenza (VI) il 22 maggio 1965, iv
domiciliato in Viale Riviera Berica n. 105,
Codice Fiscale: CVS NDR 65E22 L840Q,
l quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma qual
Presidente della:
- "FONDAZIONE EZIO, MARIA E BIANCA PANCIERA
Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", con sede in Padova (PD)
Via Emanuele Filiberto n. 14, Codice Fiscale: 922 999 00289, iscritta al r
1011 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche con decreto n. 358 de
18 dicembre 2019, iscritta all'anagrafe delle ONLUS come d
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2019 n. 76216 d
Prot
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica
poteri io Notaio sono certo, - PREMETTE -
a) che è stata indetta per questo giorno e luogo, alle ore 18 (diciotto) e minut
(cero), la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazion
nedesima per discutere e deliberare sul seguente
"ORDINE del GIORNO:
1. Approvazione bilancio 2019 e 2020;
2. Approvazione nuovo statuto;
3. Aggiornamento su contributi a enti no profit;
4. Trasferimento fondi a FIDEURAM;
5. Varie ed eventuali."
b) che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 (sette) de
vigente statuto della Fondazione, ha i poteri per procedere ad eventual
modifiche allo statuto della Fondazione stessa.
Il Presidente, ove i presenti non risultino di diverso avviso, chiama m
Notaio, a verbalizzare le deliberazioni che il Consiglio di Amministrazion
sarà per adottare in merito al solo secondo punto all'Ordine del Giorno, unice
punto per il quale è necessaria la presenza del Notaio, mentre per tutti gli
altri punti viene redatto un apposito verbale non notarile a parte.
Aderendo alla richiesta do' atto di quanto segue:
Aperta la seduta, assume la presidenza della riunione, a norma del secondo
comma dell'articolo 9 (nove) dello statuto della Fondazione, il qui compars
signor Cevese Avv.to Andrea, il quale constata e dichiara, previe
751101 Coveso 1111.00 1 maion, il quale collistata e diciliara, previ
accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, che il Consigli

- di Amministrazione qui riunito è validamente costituito essendo stato regolarmente convocato a norma del secondo comma dell'articolo 8 (otto) del vigente statuto della Fondazione a mezzo messaggio di posta elettronica inviato in data 17 (diciassette) maggio 2021 (duemilaventuno), agli aventi diritto e dagli stessi ricevuto nei termini e per essere presenti:
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, qui presente fisicamente, tutti gli altri membri signori Mazzonetto Avv.to Francesca (Vice Presidente) e Spinnato Dott. Lorenzo, qui presenti in video conferenza, come ammesso dall'art. 8 del vigente statuto della Fondazione nonchè dall'art. 73, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27;
- il Revisore Unico signor Eberle Dott. Cristiano, qui presente in video conferenza, come ammesso dall'art. 8 del vigente statuto della Fondazione nonchè dall'art. 73, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.
- Il Presidente dichiara, pertanto, la presente riunione validamente costituita, ai sensi del medesimo articolo 11 (undici), decimo comma, del vigente statuto, essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica.

Entrando nel merito del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che:

- il 3 (tre) agosto 2017 (duemiladiciassette) è entrato in vigore il D.Lgs. n. 117 del 3 (tre) luglio 2017 (duemiladiciassette) (il Codice del Terzo Settore), che raccoglie in un unico testo legislativo la disciplina dedicata a tutti quegli enti che esercitano, in via esclusiva o principale, un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- la piena operatività della normativa dettata dal Codice del Terzo Settore è subordinata alla istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al quale dovranno necessariamente iscriversi tutti gli Enti che intendono soggiacere a tale disciplina;
- il menzionato Codice prevede, con efficacia differita e infra precisata, l'abrogazione delle attuali leggi in tema di Onlus;
- è, pertanto, indispensabile procedere per la Fondazione alle modifiche statutarie contemplate dalla nuova normativa, anche allo scopo del mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per gli Enti del Terzo Settore.
- In particolare, il Presidente sottolinea che, viste le finalità per cui la Fondazione è nata, si è ritenuto di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione uno statuto adatto ad un ente filantropico, che è una delle sette tipologie previste dal Codice del Terzo Settore.
- Il Presidente si sofferma, quindi, ad illustrare le modifiche più rilevanti, che si ritiene utile o necessario apportare; in particolare il Presidente evidenzia le seguenti variazioni:
- a) la modifica della denominazione in "FONDAZIONE EZIO, MARIA E BIANCA PANCIERA Ente filantropico", o, in forma abbreviata "FONDAZIONE PANCIERA Ente filantropico";
- b) la riformulazione delle attività svolte dalla Fondazione, come segue:
- "La Fondazione è un'istituzione di diritto privato ed un ente del terzo settore costituito per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante erogazione di denaro, beni o servizi, anche di

investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 37 e ai sensi della lettera u) dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore).

La Fondazione intende in particolare, attraverso le attività di cui sopra, promuovere lo sviluppo della ricerca in campo oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni di carattere sociale, ed attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.";

- c) l'inserimento della precisazione che, per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/17;
- **d)** l'introduzione di alcune specifiche relative al patrimonio della Fondazione e alla nomina e al potere di rappresentanza degli amministratori, il tutto sulla base di quanto contemplato dal Codice del Terzo Settore;
- e) l'eliminazione di ogni richiamo alla normativa sulle ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) sostituendolo con la norma del Codice del Terzo Settore;
- f) la riformulazione della disciplina relativa all'organo di controllo e l'introduzione di uno specifico articolo inerente alla figura del Revisore;—
- g) l'inserimento di una specifica relativa ai libri sociali che la Fondazione deve tenere:
- **h)** l'introduzione di uno specifico articolo relativo all'attività di volontariato svolta a favore della Fondazione;
- i) la riformulazione della disciplina inerente alla liquidazione ed estinzione della Fondazione,

il tutto con la precisazione che:

- l'efficacia dell'entrata in vigore del nuovo statuto, e quindi anche le proposte teste illustrate, è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso lo statuto, infra allegato sub A), diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro;
- una volta che il citato statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore ed in particolare le clausole relative alle ONLUS;——
- per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà seguita

la procedura dettata da apposito decreto ministeriale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Cfr. D.M. n. 106/2020 e s.m.i. e Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il Presidente passa, quindi, la parola a me Notaio per dare lettura del nuovo testo di statuto proposto.

Per concludere, il Presidente, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dichiara che il patrimonio netto dell'Associazione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) era di Euro 4.619.693,00 (quattromilioniseicentodiciannovemilaseicentonovantatré virgola zero zero) centesimi), di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) indisponibili destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia a favore dei terzi, come attestato dal bilancio testè approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione come primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Prendono la parola entrambi i consiglieri Mazzonetto Avv.to Francesca e Spinnato Dott. Lorenzo, condividendo la bozza di statuto proposta. Nessun altro prendendo la parola, il Presidente, mette, pertanto, in votazione il nuovo testo di statuto proposto, suggerendo che la votazione avvenga in forma orale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole dell'Assemblea della Fondazione, con il voto favorevole dei Consiglieri signori Cevese Avv.to Andrea, Mazzonetto Avv.to Francesca e Spinnato Dott. Lorenzo, nessun voto contrario e nessun astenuto,

#### "DELIBERA

Art.1. di approvare integralmente e, quindi, di adottare con efficacia dal decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), il nuovo testo di statuto della Fondazione, suggerito ed illustrato dal Presidente, statuto che, scritto su undici pagine di sei fogli e composto di diciotto articoli, si allega (ALLEGATO A) al presente atto, previa lettura da parte di me Notaio datane al comparente, modificando, sempre con decorrenza dal termine di efficacia di cui sopra, la denominazione della Fondazione in "FONDAZIONE EZIO, MARIA E BIANCA PANCIERA - Ente filantropico", o, in forma abbreviata "FONDAZIONE PANCIERA - Ente filantropico" e riformulando le attività svolte dalla Fondazione, come sopra suggerito dal Presidente;

- **Art.2.** di prendere atto che resta in vigore lo statuto attualmente vigente, conforme alla disciplina delle Onlus, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus;
- **Art.3.** di stabilire che gli attuali organi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza;
- **Art.4.** di dare atto che la Fondazione non è intestataria di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri;

---Ogni persona, Ente od ufficio, sia pubblico che privato resta, comunque, autorizzato ad eseguire, con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, le formalità dipendenti dal presente atto.

Si precisa che, in caso di errori od omissioni nell'indicazione dei beni, i competenti uffici, su semplice richiesta di un legale rappresentante della Fondazione predetta, sono autorizzati ad eseguire rettifiche, nonchè volture e annotazioni con sollievo per gli stessi da ogni responsabilità;

Art.5. di dare atto, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che il patrimonio netto dell'Associazione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) era di Euro 4.619.693,00 (quattromilioniseicentodiciannovemilaseicentonovantatré virgola zero zero centesimi), di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) indisponibili destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia a favore dei terzi, come attestato dal bilancio testè approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione come primo punto all'Ordine del Giorno;

**Art.6.** di conferire al Presidente pro-tempore i più ampi poteri per apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità e per compiere, nelle tempistiche sopra richiamate e con le modalità indicate da apposito decreto ministeriale, quanto necessario per iscrivere la Fondazione nel RUNTS.".

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la riunione per la parte relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno, essendo le ore 19 (diciannove) e minuti 11 (undici), per continuare con la trattazione degli altri punti, che non richiedono la verbalizzazione notarile.

Del

presente atto scritto, da persona di mia fiducia e da me completato a mano, su cinque pagine di tre fogli, ho dato io Notaio, chiara lettura al comparente, che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore 20 e minuti 12 (dodici).

Firmato Andrea Cevese

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

#### **STATUTO**

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

# È costituita la "FONDAZIONE EZIO, MARIA E BIANCA PANCIERA - Ente filantropico".

In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui all'art. 18 che segue, la denominazione che precede, contenente l'acronimo "Ente filantropico", potrà essere utilizzata dalla fondazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e comunque non prima dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La fondazione potrà usare in forma abbreviata anche la denominazione "FONDAZIONE PANCIERA - Ente filantropico".

La Fondazione ha sede a Padova (PD), in Via Emanuele Filiberto n. 14. La Fondazione può istituire uffici o sedi secondarie in Italia o all'estero.

Essa opera in Veneto, soprattutto ma non esclusivamente, nel territorio delle province di Padova e Vicenza.

La Fondazione è un ente del terzo settore disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto da esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, e in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

La Fondazione è stata costituita dagli esecutori testamentari Avv. Francesca Mazzonetto e Avv. Andrea Cevese in esecuzione delle volontà testamentarie della signora Alessandra Panciera.

#### Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne sia dichiarata la trasformazione o l'estinzione ai sensi dei successivi artt. 7 e 16.

## Art. 3 - Scopo

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato ed un ente del terzo settore costituito per perseguire, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale, ai sensi dell'art. 37 e ai sensi della lettera u) dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore).

La Fondazione intende in particolare, attraverso le attività di cui sopra, promuovere lo sviluppo della ricerca in campo oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni di carattere sociale, ed attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

#### Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dagli esecutori testamentari

indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero centesimi), dei quali indisponibili Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero centesimi), destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione stessa;

- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalle elargizioni o dai contributi provenienti da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata;
- e) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali;
- f) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i beni destinati dalla testatrice alla realizzazione degli scopi statutari, dedotta la parte conferita a patrimonio vincolato;
- la parte di patrimonio non vincolata;
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali.

Laddove siano esercitate attività commerciali e produttive, purchè in via secondaria e strumentale e non in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/17, per tali attività sarà tenuta apposita contabilità separata.

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/17.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide e non potrà contrarre debiti.

La Fondazione deposita il proprio patrimonio di liquidità e titoli presso primari istituti bancari, e la consulenza sugli investimenti può essere attribuita a società di consulenza e/o a consulenti indipendenti rispetto ai citati istituti bancari.

La Fondazione concederà contributi in denaro a fondo perduto per progetti presentati dai soggetti beneficiari, sulla base di preventivi di spesa e sulla base delle relative rendicontazioni.

Le borse di studio per studenti specializzandi all'estero in materie oncologiche potranno essere pagate indipendentemente da preventivi di spesa e rendicontazioni.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

# Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente:
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore;
- il Comitato Scientifico, se nominato dal Consiglio di Amministrazione.

# Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, i quali durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Gli amministratori saranno nominati e scelti dagli esecutori testamentari signori Mazzonetto Avv.to Francesca e Cevese Avv.to Andrea e potranno essere gli stessi esecutori. In mancanza di entrambi gli esecutori testamentari, il Consiglio di Amministrazione è nominato collegialmente dal Rettore pro tempore dell'Università di Padova, dal Presidente pro tempore dell'Ospedale don Calabria di Negrar e dal direttore pro tempore della Caritas di Vicenza, i quali stabiliranno anche il numero dei componenti il consiglio.

Gli amministratori devono essere scelti preferibilmente tra soggetti iscritti in albi professionali, ad esclusione di soggetti inabilitati, falliti, condannati a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso di inottemperanza nella scelta, gli amministratori saranno scelti dal Presidente del Tribunale di Padova.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione assunta a maggioranza. Il voto del consigliere da dichiarare decaduto non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

In tal caso ed in caso di dimissioni o di morte di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente, qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 60 (giorni) dalla scadenza o dal suo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata assunta per il primo triennio (dal 12 settembre 2019) dall'Avv. Andrea Cevese e quella di Vice-Presidente dall'Avv. Francesca Mazzonetto.

Successivamente la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dell'eventuale Vice-Presidente, verrà deliberata dal Consiglio medesimo.

Gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate dall'interessato e, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione, hanno diritto a compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

# Art. 7 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione del patrimonio della Fondazione con le seguenti attribuzioni:

1) attuare la volontà della Dott.ssa Alessandra Panciera, come manifestata nei suoi testamenti del 12 maggio 2008 e del 18 maggio 2012 e dunque attenendosi rigorosamente alle seguenti linee guida, nell'erogazione dei fondi:

\*Borsa di studi in medicina (in memoria preferibilmente di Ezio e Maria Panciera ed in secondo luogo del prof. Piergiuseppe Cevese, intitolando il doppio delle borse a nome dei signori Ezio e Maria Panciera rispetto a quelle intitolate al prof. Cevese) con particolare interesse alla cura del cancro, al fine di permettere agli studenti particolarmente meritevoli di frequentare corsi di specializzazioni all'estero;

\*Donazioni annue ad associazioni benefiche quali ad esempio "Lega del Filo d'oro", "Emergency", "Medici senza Frontiere", "Suore di Madre Teresa di Calcutta",

e cio' nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 3;

- 2) approvare i programmi di attività e gli atti deliberati dal Comitato Scientifico, qualora il Consiglio decida di nominarlo;
- 3) redigere ed approvare entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- 4) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- 5) approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni;

- 6) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello statuto e sui programmi prefissati;
- 7) deliberare sull'accettazione di contributi, donazioni e lasciti testamentari, nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- 8) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- 9) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
- 10) ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente:
- 11) deliberare gli eventuali incrementi del patrimonio vincolato;
- 12) disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- 13) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- 14) provvedere alla nomina del Presidente, dell'eventuale Vice-Presidente e del Segretario;
- 15) provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore e determinarne gli eventuali compensi;
- 16) provvedere alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico, ove istituito;
- 17) provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia;
- 18) provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- 19) provvedere all'apertura di conti correnti bancari o postali;
- 20) deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- 22) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- 23) deliberare eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni:
- 24) proporre all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

## Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente, in Italia, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica (o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione), contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti, a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza e con verifica della ricezione da parte degli interessati.

Si considera validamente costituito il Consiglio di Amministrazione che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti i membri in carica e qualora l'organo di controllo sia presente o informato della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche possono essere adottate a voto segreto se la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario, anche estraneo al Consiglio della Fondazione, o designato di volta in volta dal Consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario nominato, trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 9 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si

renda necessaria;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- nomina gli eventuali difensori legali.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

#### Art. 10 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri e dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo nominati durano in carica 3 (tre) esercizi, fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

I membri devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applica l'art. 2399 c.c.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha sede la Fondazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Articolo 11 - Revisore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Revisore o una Società di revisione. La nomina è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, a meno che la revisione legale dei conti non sia

affidata all'organo di controllo, come previsto all'articolo precedente.

Non possono ricoprire l'incarico di revisori i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore nominato dura in carica tre esercizi, fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### Art. 12 - Comitato scientifico

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare e sciogliere un Comitato Scientifico. Esso è composto da studiosi di chiara fama, in campo nazionale e/o internazionale, in numero non superiore a tre, che durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico ha funzioni di consulenza e di orientamento scientifico al programma di attività della Fondazione, sul quale i componenti sono tenuti a dare parere consultivo.

Alle riunioni del Comitato scientifico devono essere invitati i membri del Consiglio di Amministrazione, che potranno partecipare senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato scientifico sono validamente tenute con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Il Presidente del Comitato è nominato dai componenti del Comitato stesso.

In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata, ove possibile, dal Comitato stesso, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

Il Comitato scientifico si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, almeno tre volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal suo Presidente, purchè in Italia, o per audio/video conferenza allo scopo di formulare le proposte di attività da proporre al Consiglio di amministrazione e fare un resoconto dell'attività svolta.

Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del suo Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti due giorni prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza.

Si considera validamente convocato il Comitato scientifico che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica.

Il Comitato scientifico è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai componenti del Comitato scientifico spetterà un compenso forfetario, se determinato dal Consiglio di Amministrazione. Ai componenti il Comitato scientifico spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate dall'interessato.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza.

Le deliberazioni del Comitato scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal suo Presidente e dal segretario, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente del Comitato. I verbali devono essere inviati di volta in volta, in formato elettronico, dal Presidente del Comitato al Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 13 – Esercizio finanziario e Libri sociali

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso e, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il bilancio sociale. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, nonché quello sociale se obbligatorio, devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il bilancio ed il bilancio sociale dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Copia del bilancio d'esercizio e di quello sociale, se obbligatorio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui sono stati approvati, dovrà essere depositata nei modi di legge (art. 48 del D.Lgs. n. 117/17).

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

- (a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del Revisore;
- (c) il libro del Comitato Scientifico, se nominato.

I libri sono tenuti a cura del relativo organo.

#### Art. 14 - Utili e avanzi di gestione

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve, comunque denominate, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

#### Articolo 15 - Attività di Volontariato

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

## Art. 16 - Liquidazione ed estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto delibera, col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo, lo scioglimento dell'ente o la richiesta all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 117/17.

Deliberato lo scioglimento o dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio.

In caso di scioglimento/estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento/richiesta di accertamento dell'estinzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

# Art. 17 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le altre normative vigenti in materia.

# Art. 18 - Disciplina Transitoria

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore ed in particolare le clausole relative alle ONLUS.

Per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà seguita la procedura dettata da apposito decreto ministeriale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Cfr. D.M. n. 106/2020 e s.m.i. e Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina,

trovano applicazione all'operatività del RUNTS. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-
sexies del D.L. n. 148/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. n. 117/17, che non siano già immediatamente applicabili.
Firmato Andrea Cevese Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

# CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa GAIA BOSCHETTI, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 11/09/2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Certification Authority), che la presente copia composta di numero 17 (diciassette) pagine e redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Vicenza (VI), lì 22 (ventidue) giugno 2021 (duemilaventuno), nel mio studio in Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6.

File firmato digitalmente dal Notaio GAIA BOSCHETTI.

#### ADEMPIMENTI E FORMALITA' ESEGUITE

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di VICENZA il giorno 18 giugno 2021 al n. 21930 serie 1T, Euro 200,00